

N. R.G. 57-1/2023



Tribunale Ordinario di Fermo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO

ITALIANO

Il Tribunale, riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Bruno Castagnoli	Presidente
dott. Sara Marzialetti	Giudice rel.
dott. Francesco De Perna	Giudice

nel procedimento n. 57-01/2023 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, promosso da:

FORESI FABIO nato in Belgio il 20/2/1968 e residente in Campofilone (FM), Via XXV Aprile n. 47, C.F. FRFFBA68B20Z103B, rappresentato dall'Avv. Valeria Gobbi del Foro di Fermo con studio in Fermo alla Via Giovanni Agnelli 22/24 (tel. 0734/224663 – fax 0734/228387 PEC: valeria.gobbi@ordineavvocatifermopec.it);

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: Apertura liquidazione controllata del patrimonio.

- Visto il ricorso in data 09.11.2023, con il quale il ricorrente ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;
- vista la documentazione prodotta e segnata: 1) istanza per la nomina di un Gestore della Crisi prot. N. 929 del 10/5/2023; 2) nomina Gestore della Crisi del 1/6/2023; 3) Copia relazione OCC del 6/11/2023 e allegazioni; 4) dichiarazioni dei redditi dal 2018 al 2023; 5) visura catastale su soggetto; 6) visura Pra su soggetto; 7) movimentazione bancaria C/c MPS e banco posta; 8) atti giudiziari e diffide dei creditori privati, enti e società; 9) Valutazione immobiliare; 10) stato di famiglia e residenza; 11) busta paga Michela Pifarotti; 12) buste paga Fabio Foresi; 13) certificato pensione Foresi Angelika; 14) contratti di mutuo e finanziamento e relativi ammortamenti; 15)



certificato pendenza procedure esecutive;

- vista la documentazione prodotta in ossequio all'ordinanza del 28/11/2023, da cui si evince che la ditta individuale di cui era titolare l'odierno ricorrente è stata cancellata in data 30/12/2021 (cf.r visura storica CCII della ditta, depositata all'esito di ordinanza del giudice delegato in data 28/11/2023);
- viste le informative depositate dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione e dell'INPS circa la posizione debitoria di Foresi Fabio in ottemperanza al provvedimento del 19.01.2024;
- ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, atteso che:
 - a) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3 CCII, in Campofilone (FM), Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Fermo (cfr. doc. 10 allegato ricorso introduttivo, certificato di residenza e stato di famiglia);
 - b) sussiste la legittimazione dell'istante, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
 - c) al ricorso è stata allegata una relazione in data 06/11/2023, redatta dall'OCC dott. Fabio Conettoni, che espone una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
 - d) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
 - e) ricorre nella specie una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessionarie rese dal debitore nel ricorso;
 - f) risulta, dalla visura camerale in atti (all.4 nota di deposito del 29.11.2023) che la omonima ditta individuale è stata cancellata dal registro delle imprese in data 30.12.2021 e che, nel caso, avendo l'imprenditore in questione, cessato da oltre un anno la sua attività, non ha bisogno di dimostrare di avere le caratteristiche dell'impresa minore, per cui la documentazione non è rilevante ai fini di avere i requisiti di cui all'art. 2, lett. d) CCII, ma è utile solo al fine di ricostruire la contabilità e per le altre esigenze della procedura; in particolare l'origine dello stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, sarebbe da ricondursi alla sopravvenuta incapacità di far fronte ai propri impegni assunti in riferimento



alle seguenti vicende: il ricorrente ha rilevato l'attività di "bar e altri esercizi simili senza cucina", esercitata in forma di impresa individuale denominata "Foresi Fabio", in una situazione di indebitamento, che negli anni successivi non è mai stata ripianata e che si è aggravata irreparabilmente a causa della pandemia;

f) il passivo è pari a complessivi € 449.946,58 (cfr. pag. 14 della Relazione dell'OCC), come indicato nella relativa tabella ((debiti per spese in prededuzione e privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. € 7.859,72; Agenzia delle Entrate e Riscossione (somme iscritte a ruolo - privilegiati-€ 139.270,85; Agenzia Entrate (modelli dichiarativi) (privilegiati) € 5.444,93; debiti verso locatore Grenke Locazione s.r.l. -privilegiati- € 3.823,00; debiti V/monte dei Paschi di Siena (finanziamento COVID-19) -privilegiati- € 25.000,00; Campofilone TARI- somme non iscritte a ruolo-privilegiati- € 2.821,00; debiti V/Inps -somme non iscritte a ruolo- -privilegiati- € 1.131,38; Ancona Tributi -ipotecari- € 81.976,51; debiti V/Monte Dei Paschi di Siena - ipotecari- -Mutuo anno 2002- € 72.102,83; Agenzia Entrate Riscossione (somme iscritte a ruolo) -chirografari- € 72.571,36; debiti verso i fornitori -chirografari- € 37.945,00 (cfr. tabella pag. 13 relazione OCC): ricorre dunque il presupposto di cui all'art. 268, II co. CCII;

g) il nucleo familiare è composto, oltre che dal sig. Foresi Fabio, dalla coniuge Michela Pifarotti, e dai tre figli minori Foresi Rustam, nato in RUSSIA (EE) il 01/09/2007, Foresi Artur nato in RUSSIA (EE) il 01/11/2011 e Foresi Angelika nata in RUSSIA (EE) il 16/01/2013; quest'ultima è titolare di pensione di invalidità per un importo mensile di € 302,31; la coniuge è insegnante elementare con uno stipendio netto in busta paga per € 1.664,41; il ricorrente, assunto con contratto di lavoro part- time dalla società Vic- 8 bistrot s.r.l.s., percepisce uno stipendio mensile netto pari ad euro 830,00 (cfr. doc. 4 dichiarazione dei redditi e doc. 12 buste paga 2023 allegati al ricorso introduttivo) e dichiara di sostenere spese mensili, per il proprio sostentamento e per quello del nucleo familiare, pari a complessivi € 2.770,00 mensili, (cfr. tabella pag. 12 Relazione O.C.C.);

h) il ricorrente è proprietario dei seguenti beni immobili: 2/18 delle entità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Campofilone (FM) alla via XXV aprile n.47/49, riportate nel catasto fabbricati del detto Comune al foglio 6, part. 211: • sub. 3, cat. C/6, classe Unica, 18 mq, rendita catastale euro 36,26; • sub. 4, cat. A/2, classe 2, vani 8, rendita catastale euro 280,95;• sub. 5, cat. A/2, classe 2, vani 6,5, rendita catastale euro 228,27; con riguardo a detto bene immobile, il ricorrente risiede nell'immobile identificato nel sub. 5, sopra descritto, di cui peraltro, essendo proprietario per i 2/18, gode, quanto ai restanti 16/18, in forza di comodato gratuito, concesso dagli altri comproprietari; quanto al valore dei beni immobili di cui il ricorrente è comproprietario e quindi al valore complessivo della quota di cui è proprietario, è stata prodotta



perizia estimativa di parte, redatta in data 05/04/2022 dal geometra Michele Lizzo (doc. 9 allegato al ricorso), dalla quale si evince che il valore complessivo dell'immobile è stato stimato in euro 175.000,00 e che pertanto il valore della quota in capo al ricorrente, pari a 2/18, è pari a euro 19.444,45;

i) il ricorrente non è proprietario di beni mobili registrati e possiede le seguenti disponibilità liquide: saldo euro 10,63 relativo a conto corrente n.70883723 acceso presso Poste Italiana s.p.a.; saldo di euro 32,61 relativo a conto corrente n.61182893 acceso presso Monte dei Paschi di Siena s.p.a., filiale di Porto San Giorgio; sussiste altresì un credito verso l'erario pari ad euro 15.914,00. (cfr. all.10 della relazione dell'O.C.C. Dott. Fabio Concettoni);

j) il debitore mette a disposizione i suoi beni costituiti dalla quota dell'immobile sopraindividuato, con esclusione della modesta retribuzione dallo stesso percepita, pari a soli euro 830,00 mensili (cfr. pag. 9 della relazione O.C.C.);

k) ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

l) ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

dichiara aperta la liquidazione controllata del patrimonio di Foresi Fabio, nato in Belgio il 20/2/1968 e residente in Campofilone (FM), Via XXV Aprile n. 47, C.F. FRFFBA68B20Z103B;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Sara Marzialetti;

nomina liquidatore l'OCC dott. Fabio Concettoni, con studio in Porto Sant'Elpidio (FM), alla via F. Corridoni 3/A;

ordina al ricorrente il deposito, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ordina al ricorrente ed ai terzi che li detengano la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del



patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone l'esclusione dalla liquidazione del reddito del ricorrente, sino alla concorrenza dell'importo di € 2.770,00 mensili, con obbligo del debitore di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata, a qualsiasi titolo, che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270, comma V e 150 CCII, dal giorno della pubblicazione della presente sentenza non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Foresi Fabio;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi ed alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/ rivendica/ restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo



svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

- curi l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Fermo, con oscuramento dei dati sensibili, tra cui in particolare quelli relativi ai familiari ed ai minori.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 18 giugno 2024

Il Giudice estensore

dott.ssa Sara Marzialetti

Il Presidente

dott. Bruno Castagnoli

